

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2018

1. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Non ancora determinati gli importi per l'anno 2018 - Per ora valgono quelli del 2017

L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge al comma 1 - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, sarà ridotto:

- del 35 per cento, per l'anno 2015,
- del 40 per cento, per l'anno 2016, e
- del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.

Per ognuno di questi tre anni è stato emanato un relativo provvedimento che ha determinato la misura degli importi del diritto annuale da pagare:

- il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, per l'anno 2015;
- la **Nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, per l'anno 2016;
- la **Nota del Ministero dello sviluppo economico del 15 novembre 2016, Prot. 359584**, per l'anno 2017.

Considerato che sono trascorsi i tre anni per i quali gli importi sono stati stabiliti dalla legge n. 114 del 2014, il Ministero avrebbe dovuto ottemperare in anticipo, quanto meno prima dell'inizio del nuovo anno, fissando gli importi dovuti per il diritto annuale dovuto per l'anno 2018, mettendo così le imprese che presentano domanda di iscrizione al Registro delle imprese, a decorrere dal 2 gennaio, nelle condizioni di pagare un importo stabilito senza dover poi ricorrere ad eventuali conguagli.

Ad oggi, non risulta emanato alcun provvedimento che fissi gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2018.

Tuttavia, nelle more di emanazione di questo provvedimento, è ragionevole pensare che le imprese che procederanno ad una nuova iscrizione nel Registro delle imprese, a decorrere dal 2 gennaio 2018, dovranno **pagare gli stessi importi del diritto annuale previsti per il 2017**, salvo poi provvedere ad eventuali conguagli nel caso l'importo previsto per il 2018 sia maggiore di quello pagato.

Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente resi disponibili sul nostro sito.

Il solo provvedimento che riguarda in qualche maniera il diritto annuale è quello che ricaviamo dalla **legge di bilancio 2018**; disposizione che peraltro non fissa alcun importo da pagare, ma che prospetta la possibilità di aumentare gli importi del diritto annuale al verificarsi di determinate condizioni.

Secondo quanto stabilito all'**articolo 1, comma 784**, della **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (Legge di Bilancio 2018), le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, potranno adottare **programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni**, nei quali si potrà prevedere **l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento**.

Tale aumento andrà in ogni caso **autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico**, previa valutazione dell'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

2. BILANCI SOCIETA' NON QUOTATE - Pubblicato la versione definitiva della nuova tassonomia XBRL denominata "PCI 2017-07-06"

E' stata confermata e pubblicata in via definitiva, sul sito istituzionale XBRL Italia, la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, denominata **PCI_2017-07-06**.

In seguito alla richiesta pervenuta dal mercato – si legge nel comunicato XBRL Italia - di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce CII Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata, è stata realizzata una nuova Tassonomia versione 2017-07-06.

Al riguardo OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha deciso di emendare l'OIC12 e OIC25 in tal senso. Poichè l'emendamento traduce in regola quanto riformulato da XBRL Italia, l'OIC non ha manifestato obiezioni alla modifica proposta.

La nuova Tassonomia sostituirà la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata".

Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico**, contenente l'avviso relativo alla pubblicazione delle **nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio** ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Il comunicato conterrà anche la data a partire dalla quale, sul sito istituzionale di AgID (*Agenzia per l'Italia Digitale*), sarà resa disponibile la **nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio delle società non-quotate**, denominata **"2017-07-06"**.

LINK:

[Per scaricare la nuova tassonomia dal sito XBRL Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla tassonomia XBRL clicca qui.](#)

3. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) - Approvato un nuovo modello per l'anno 2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 (Suppl. Ordinario n. 64), il **D.P.C.M. 28 dicembre 2017**, recante l'**approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2018**, che va a **sostituire il modello di dichiarazione approvato con il D.M. 17 dicembre 2014**, confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015.

Il nuovo modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Ricordiamo che la **legge 27 dicembre 2017, n. 205** (legge di bilancio 2018), all'articolo 1, **comma 1134** ha prorogato di un anno, ossia **fino al 31 dicembre 2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI.

L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante *"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"*.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

4. L. N. 205/2017 - La LEGGE DI BILANCIO 2018 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento - **in vigore dal 1° gennaio 2018** - si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Tantissime le novità introdotte, che riguardano principalmente *le pensioni, il lavoro, il fisco, la famiglia, pubblico impiego e scuola; assunzioni per i giovani; industria 4.0; riqualificazione energetica degli edifici;*

bonus verde; credito di imposta per le imprese culturali e ricreative; nuovi fondi per i distretti del cibo; Nasce l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; Nuove norme sulla vigilanza delle società cooperative; istituito il fondo per il commercio equo e solidale; novità in materia di autoriparazione; proroga di un anno del SISTRI; proroga del termine per le concessioni del commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2020.

Delle molte novità introdotte, noi abbiamo scelto di approfondire quelle che seguono.

Riteniamo opportuno segnalare **che i contenuti dell'annuale "decreto Milleproroghe" sono stati recepiti nell'attuale legge di bilancio** e pertanto non verrà emanato.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una sintesi delle disposizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

4.1. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - Atti di natura fiscale e societari stipulati con atto pubblico informatico - Sugli atti societari rimane la competenza esclusiva del notaio - Nulla cambia per il Registro delle imprese

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**. Il **comma 25** consente di stipulare alcune tipologie di atti di impresa e di società **con atto pubblico informatico**, attraverso la modifica di norme che avevano introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per la loro sottoscrizione, generando polemiche e disorientamento.

Con l'abrogazione della disposizione contenuta nel Collegato fiscale 2018, secondo la quale la stipula di alcuni atti d'impresa e societari poteva avvenire con firma digitale ad opera di intermediari abilitati, la competenza esclusiva in materia di atti societari torna ai notai, **gli unici soggetti individuati per la stipula di atti mediante atto pubblico informatico**.

In particolare, con il comma 25 viene modificato il comma 1-ter, dell'articolo 36, del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dalla L. n. 172 del 2017, di conversione del D.L. n. 148 del 2017 (c.d. Collegato fiscale), che ora testualmente recita:

*"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere **stipulati con atto pubblico informatico**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile".*

Due le novità introdotte: da una parte la **possibilità dell'utilizzo da parte del notaio**, per la stipula di alcune tipologie di atti di natura straordinaria, **dell'atto pubblico informatico** e dall'altra la **salvaguardia, per gli stessi atti, dei requisiti formali previsti dal Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle imprese**.

1) Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 25, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, si consente di **stipulare i medesimi atti con atto pubblico informatico**.

Ricordiamo che dal 2013 l'**atto notarile**, in base al D.Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010 (recante "*Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"), può essere **formato in modo totalmente informatico**, in linea con l'Agenda Digitale.

Nell'atto pubblico informatico - ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*) - le parti, invece di firmare un documento cartaceo firmano, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l'atto stesso e i suoi eventuali allegati, seguiti dall'apposizione della firma digitale del notaio (che contiene firma e sigillo del notaio).

L'atto pubblico informatico viene **conservato in modo informatico** attraverso un apposito sistema di Conservazione a Norma del Notariato, realizzato e gestito da Notartel (Società informatica del notariato italiano).

Questa modalità è oggi obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, ma per chi lo vuole può essere utilizzata anche per qualsiasi altro atto.

Ai documenti informatici si applica, in quanto compatibili - secondo quanto stabilito all'art. 47-ter del CAD - le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

2) Gli atti di impresa e di società ricompresi nella nuova normativa sono ben delimitati. Si tratta in particolare:

- degli atti di natura fiscale delle **imprese familiari** (art. 230-bis del Codice civile);
- degli atti di **trasformazione** delle società (artt. 2498 - 2500-novies del codice civile);
- degli atti di **fusione** delle società (artt. 2501 - 2505-quater del Codice civile);
- degli atti di **scissione** delle società (artt. 2506 - 2506-quater del Codice civile);
- dei **contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese** soggette a registrazione (art. 2556 del Codice civile).

Di questi atti, per quanto riguarda il **procedimento di deposito e di iscrizione nel Registro delle imprese, sono fatti salvi i requisiti formali** (atto pubblico o scrittura privata autenticata, a seconda dei casi) **prescritti dal Codice civile**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 110/2010 clicca qui.](#)

4.2. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 - Credito d'imposta per le spese di formazione del personale nel settore delle tecnologie

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 46 a 56** introducono, per il 2018, un **credito d'imposta** per le **spese di formazione** del personale dipendente **nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**.

Il credito è ammesso fino ad un **importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario**. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al **40 per cento delle spese effettuate** nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a **250 milioni di euro per il 2019** (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato (**comma 46**) - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (**comma 47**) e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il **comma 48** fa un'esemplificazione: *big data e analisi dei dati, cloud e fogcomputing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali*, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

Sono in ogni caso **escluse dal beneficio** le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione (**comma 49**).

Il credito di imposta (**comma 50**) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio in esame non si applicano (**comma 51**) né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta, di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro, di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Il beneficio si applica (**comma 52**) nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in ambito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 53** disciplina i requisiti di **certificazione dei costi** ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Il **comma 54** stabilisce che nei confronti del **revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti** che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 64 del Codice di procedura civile (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile: arresto fino a un anno o con l'ammenda fino 10.329,00 euro).

Il **comma 55** demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio; riguardo al contenuto del decreto ministeriale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative legislative eventualmente necessarie (**comma 56**).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

4.3. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE - Previsto credito d'imposta per le attività di sviluppo e promozione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 57 a 60** istituiscono e disciplinano il **credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi**.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **30 per cento** dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel **limite di spesa di 500.000,00 euro per il 2018** e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Destinatari dell'agevolazione sono le **imprese culturali e creative**, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- *svolgono **attività stabile e continuativa con sede in Italia**, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;*

- *sono **soggetti passivi d'imposta in Italia**;*

- *hanno quale oggetto sociale (attività), in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di **prodotti culturali**, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ed applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e relativi processi di innovazione ad esso collegati (**comma 57**).*

Si affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la disciplina della **procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa**, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, con adeguate forme di pubblicità (**comma 58**).

Il credito d'imposta è concesso nei limiti della normativa europea c.d. *de minimis* (regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) che individua gli aiuti di stato di importanza minore compatibili con le norme dei Trattati UE. (**comma 59**).

Le norme affidano a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico il compito di definire, tra l'altro, le norme applicative del credito d'imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione (**comma 60**).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 1407/2013/UE clicca qui.](#)

4.4. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SIGARETTE ELETTRONICHE - Vendita in via esclusiva da parte di rivendite autorizzate - Precisazioni sul divieto di vendita a distanza

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi 75 e 76** apportano modifiche alla disciplina dell'imposta di consumo sui **prodotti succedanei dei prodotti da fumo** contenuta nel D.Lgs. n. 5604 del 26 ottobre 1995 (Testo unico accise).

In primo luogo, il **comma 75** estende la **vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate**, introdotta dall'articolo 19-quinquies della legge n. 172/2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, anche ai **prodotti da inalazione non contenenti nicotina** ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio (modificato comma 5 dell'art. 19-quinquies).

Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di **modalità e requisiti per gli esercizi di vicinato** ai fini dell'autorizzazione e dell'approvvigionamento dei prodotti (comma 5-bis dell'articolo 62-quater): in sintesi, se ne amplia l'ambito soggettivo **introducendo le farmacie e le parafarmacie** e si definiscono i seguenti **criteri direttivi**:

- i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;*
- ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;*
- iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.*

Si inserisce un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 62-quater, che estende alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Il **comma 76** interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. n. 148/2017, precisando che **il divieto di applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento della vendita delle sigarette elettroniche clicca qui.](#)

4.5. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - IMPOSTA DI REGISTRO - Precisati i criteri per una corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 87** apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, in particolare agli articoli 20 e 53-bis.

In particolare, l'articolo 20, rubricato "*Interpretazione degli atti*", recita testualmente:

"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente **«sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»**.

Dunque, per stabilire la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione **non vanno considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati**.

Viene così finalmente risolta l'annosa questione sulla corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione e sull'individuazione della misura dell'imposta da applicare alla registrazione di atti che possono sottendere alla realizzazione di un'operazione complessa.

La modifica introdotta è volta a **dirimere alcuni dubbi interpretativi** sorti in merito alla portata applicativa dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di Registro - TUR).

In alcune sentenze è stata riconosciuta una **valenza antielusiva** all'articolo 20 del TUR, mentre altre sentenze hanno ritenuto di dover procedere alla **riqualificazione delle operazioni poste in essere dai**

contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall'articolo 20 del TUR. Secondo tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell'operazione posta in essere dai contribuenti.

La norma introdotta è volta a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per **individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso** (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

4.6. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI - Previste agevolazioni sotto forma di credito d'imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 319 a 321** istituiscono un **credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio**.

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61** (commercio al dettaglio di libri) o **47.79.1** (commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

Il credito di imposta è riconosciuto, nel **limite di spesa di 4 milioni** di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è **parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro** per gli altri esercenti (**comma 319**).

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*" (**comma 320**).

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi** e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (**comma 320**).

È infine previsto che con **decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le **disposizioni applicative della misura** anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. (**comma 321**).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

4.7. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SOCIETA' TRA AVVOCATI - Denominazione sociale e contributo integrativo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 443** interessa l'esercizio della professione forense in forma societaria e, in particolare, i versamenti alla Cassa forense.

Il comma in questione modifica la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (recante “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”) per intervenire sulla **disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria**. In particolare, la formulazione dell'art. 4-bis della legge è integrata con **due nuovi commi**, per prevedere:

- *l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione “società tra avvocati” (comma 6-bis);*

- *una maggiorazione percentuale del **contributo integrativo** da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense (comma 6-bis);*

- *l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina (comma 6-ter).*

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 247/2012 clicca qui.](#)

4.8. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - Nuovi indirizzi per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**”. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 461**, modifica la disciplina delle **notificazioni a mezzo posta** (legge n. 890 del 20 novembre 1982), per dare completa attuazione al **processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta**, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).

La disposizione in commento richiama, in particolare, i commi 57 e 58 dell'articolo 1 della citata legge n. 124 del 2017, che disciplinano l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada. In particolare, le disposizioni richiamate **sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa** (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.

A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma **anche dagli altri operatori postali** che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell'**apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico**.

Il comma 58 assegna specifici compiti di regolazione con riferimento a queste licenze individuali all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Il **comma 461**, interviene inoltre sulla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), **aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies**, al fine assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.

In particolare, il **comma 97-bis** apporta modifiche agli articoli 1 e 2 della legge n. 890 del 1982, recante “*Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*”, prevedendo che il servizio deve essere erogato da **operatori in possesso di licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico** e deve **rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'AGCOM**.

Lo stesso comma prevede inoltre che gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al **modello approvato dall'AGCOM**, sentito il Ministero della Giustizia.

Vengono inoltre modificati numerosi altri articoli della legge n. 890/1982 al fine di adeguarla alle disposizioni dettate dalla legge n. 124 del 2017. Numerose le novità introdotte, alcune delle quali entreranno in vigore il 1° giugno 2018.

Il **comma 97-quater** modifica l'art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999 al fine di prevedere che **le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta** siano considerate **pubblici ufficiali**.

Il **comma 97-quinquies** reca una disciplina transitoria ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia **a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico** che dovrà disciplinare le procedure per il rilascio delle licenze individuali.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 890/1982 clicca qui.](#)

4.9. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E CONTRATTO DI PROGRAMMA - Dal 2020 si cambia

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 462 a 464** riguardano il contratto di programma tra Poste italiane (società per la fornitura del servizio postale universale) e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo che il **servizio universale** è attualmente affidato a Poste Italiane S.p.A. **fino al 30 aprile 2026** ed è soggetto a **verifiche quinquennali** da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio.

Al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, Poste Italiane è obbligata ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base (universale):

- *Raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 2 Kg,*
- *Raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di pacchi postali fino a 20 Kg,*
- *I servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.*

Mentre il vigente contratto di programma tra Poste italiane (società per la fornitura del servizio postale universale) e il Ministero dello Sviluppo Economico – firmato il 15 dicembre 2015 - **andrà a scadenza il 31 dicembre 2019**.

I **commi da 462 a 464** consentono alle parti di intervenire a far data **dal 1° gennaio 2020** sui contenuti del **contratto di programma** tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa. In particolare viene consentito l'**incremento da 2 a 5 kg del peso massimo degli invii postali** rientranti nel contratto di programma (**comma 462**). Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della *"coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore"*.

In particolare il **comma 462** stabilisce che il contratto di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa, possa prevedere a far data **dal 1° gennaio 2020** la possibilità che, a richiesta di una delle parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali possano ricomprendere **anche quelli di peso fino a 5 kg**, *"tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale"*.

Il **comma 463** autorizza i **piccoli Comuni** a stipulare appositi **protocolli aggiuntivi** con il fornitore del servizio postale universale, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (recante *"Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni"*) per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard di cui al comma 462.

Si prevede inoltre che il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio, anche tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica, valuti prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali.

Il **comma 464** infine rimette a uno o più regolamenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione delle modalità tecniche per l'attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai singoli regimi interessati.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul servizio postale universale e sul contratto di programma clicca qui.](#)

4.10. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - DISTRETTI DEL CIBO - Previsti nuovi fondi - Consentita la vendita di prodotti agricoli trasformati e pronti per il consumo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 499** è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo **vengono istituiti i distretti del cibo**, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (recante "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" c.d. "legge di orientamento") e sostituendo la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

Le modifiche sono intervenute sul citato **articolo 13 del decreto legislativo n. 228/2001**, nel senso di:

1) aggiungere una lettera g-bis) al comma 2, in modo da includere tra le fattispecie dei distretti del cibo i **biodistretti e i distretti biologici**, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico;

2) modificare il comma 3, precisando che, oltre alle Regioni, **anche le Province autonome (di Trento e Bolzano)** potranno provvedere alla individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il **Registro nazionale dei distretti del cibo**.

Al fine di sostenere gli interventi per la **creazione e il consolidamento dei distretti del cibo** si applicano le disposizioni relative ai **contratti di distretto**, di cui all'articolo 66, comma 1 (*Sostegno della filiera agroalimentare*) della legge n. 289 del 2002 (*legge finanziaria 2003*). Per tali finalità viene autorizzata la spesa di **5 milioni di euro per l'anno 2018** e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Al del **comma 2 del nuovo articoli 13** del D.Lgs. n. 228/2001 si stabilisce che sono da considerare "**distretti del cibo**": i distretti rurali quali sistemi produttivi locali (lett. a); i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale (lett. b); i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari (lett. c); i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale (lett. d); i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane (lett. e); i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole (lett. f); i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale (lett. g); i biodistretti e i distretti biologici (lett., h).

Con **decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno essere definiti i criteri e le modalità degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.

Al comma 7 del novellato articolo 13 si provvede, infine, alla modifica del comma 8-bis, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 (comma aggiunto dall'art. 30-bis della L. n. 98/2013), che ora recita:

"In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito **vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché** il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario".

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 228/2001 clicca qui.](#)

4.11. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ENOTURISMO - Applicato il regime agevolato previsto per l'agriturismo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 502 a 505** estendono a coloro che svolgono attività di **enoturismo** la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

In particolare, il **comma 502** ricomprende nella disciplina relativa all'enoturismo "**tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine**".

Il **comma 503** prevede che, allo svolgimento dell'attività enoturistica, si applichino le **disposizioni fiscali** di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria, mentre il **regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto** sarà applicato solo per i produttori agricoli che svolgono la propria attività nell'ambito di un'azienda agricola (articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006).

Il riferimento all'art. 5 della legge n. 413/1991 è lo stesso di quello previsto dal comma 2 dell'art. 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante la disciplina dell'agriturismo.

Il **comma 504** demanda ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le **linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità**, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per esercizio dell'attività enoturistica.

Il **comma 505** dispone che l'attività enoturistica sia esercitata **previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 504.

A titolo informativo segnaliamo che in data 23 settembre 2016, è stata presentata alla Camera una **proposta di legge (4052)** recante "*Disciplina dell'attività di enoturismo*", con la quale s'intende riconoscere formalmente l'attività di enoturismo svolta dalle imprese agricole, slegandola quindi da qualunque altra eventuale forma di attività commerciale a carattere turistico-ricreativo esercitata nell'ambito di comparti non agricoli, la quale, se esistente, continuerebbe ad essere disciplinata dalle relative norme del commercio. Allo stesso modo in cui oggi sono riconosciute le attività dell'agriturismo, si ritiene opportuno che trovino specifica disciplina anche le attività rurali dell'enoturismo, condotte, in particolare, dalle aziende vitivinicole.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 413/1991 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di legge C. 4052 clicca qui.](#)

4.12. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - APICOLTURA - Previsti benefici per l'attività in aree montane

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 511** dispone che, al fine di promuovere l'apicoltura "*quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane*", i proventi dell'apicoltura condotta da **apicoltori con meno di 20 alveari** e ricadenti nei comuni classificati montani **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

4.13. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - ARERA - Nasce l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 527 a 530** sancisce la nascita dell'**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**.

La nuova Autorità di regolazione nasce dalle ceneri dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI)** e, pertanto, oltre ad avere i compiti in materia di energia e gestione del servizio idrico, avrà come compito aggiuntivo quello di **migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti** e garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

Nello specifico, al **comma 527** vengono descritte nel dettaglio quelle che sono le **finalità del nuovo Ente**, che saranno quelle di **migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti**, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, "*armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse*", nonché di **garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria**, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti locali interessati da dette procedure.

Si ricorda che l'AEEGSI è un organismo indipendente, istituito con la **legge n. 481 del 14 settembre 1995** (recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*") con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

L'ARERA svolgerà le **funzioni di regolazione e controllo**, riportati nel comma 527, "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabilite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*".

Secondo quanto stabilito dal **comma 529**, all'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un **contributo** di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 481/1995 clicca qui.](#)

4.14. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - STRUMENTO MUSICALE NUOVO - Prorogato di un anno il credito d'imposta per l'acquisto

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 643** proroga di **un anno** la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di euro 15 milioni (che viene ora **ridotto a 10 milioni per il 2018**).

Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.

Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

LINK:

4.15. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - CAMERE DI COMMERCIO - Piani di riequilibrio finanziario - Possibilità di un aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50%

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 784** dispone che le Camere di Commercio i cui bilanci presentino **"squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario"**, possano adottare **"programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni"**, nei quali possono prevedere **l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento**.

Tale aumento va in ogni caso **autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico**, previa valutazione dell'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere.

In materia di finanziamento delle Camere di Commercio, vogliamo ricordare che il comma 5 dell'art. 18, della L. n. 580/1993, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, prevede che, in caso di **"variazioni significative del fabbisogno"** necessario per l'espletamento dei servizi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, proceda, con proprio decreto da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, ad **aggiornare la misura del diritto annuale**.

In particolare, il successivo comma 6 del medesimo articolo 18, come modificato dalla Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, articolo 1, comma 322, dispone che, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali **possano effettuare variazioni compensative** tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

Infine, il comma 10 dello stesso articolo 18, come da ultimo sostituito dal D. Lgs. n. 219/2016, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, possa autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale **fino ad un massimo del venti per cento**, per il **"finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese"**.

In attuazione di tale disposizione, con **decreto del 22 maggio 2017**, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato, **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, a 79 Camere di Commercio.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

4.16. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SOCIETA' COOPERATIVE - Inasprite le sanzioni per il mancato rispetto delle finalità mutualistiche e della vigilanza - Prevista lo scioglimento per atto dell'autorità e la devoluzione del patrimonio al fondo mutualistico - Maggiorazione del contributo biennale - Cambiano le forme amministrative

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 936** modifica il **sistema di vigilanza** nei confronti delle società cooperative, **inasprendo le sanzioni** in caso di **mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente**.

A tal fine si procede alla **modifica del comma 3, dell'articolo 12, del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e degli articoli 2542 e 2545-sexiesdecies del Codice civile**.

1) Alla lett. a) del citato comma 936, si modifica il comma 3 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 prevedendo che – fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2638 C.C. dove sono previste pene per chi ostacola l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - gli enti

cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche **sono cancellati**, sentita la Commissione centrale per le cooperative, **dall'Albo nazionale degli enti cooperativi**. In questo caso si applica il provvedimento di **scioglimento per atto dell'autorità** (2545-septiesdecies C.C. e 223-septiesdecies disp. attuata C.C.) con il conseguente **obbligo di devoluzione del patrimonio** al fondo mutualistico ai sensi dell'articolo 2514, primo comma lett. d) C.C..

Con la **modifica del comma 5-bis**, dello stesso articolo 12, si prevede inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies C.C. (*perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente*) è applicata una **maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto**, seguendo le procedure che dovranno essere definite con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Secondo quanto stabilito dal successivo **comma 5-ter**, lo scioglimento di un ente cooperativo dovrà essere **comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Agenzia delle Entrate** anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014).

2) Alla lett. b) del comma 936 si dispone, inoltre, la **modifica dell'articolo 2542 C.C.** al fine di prevedere che l'amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un **organo collegiale formato da almeno tre soggetti**. Alle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma, C.C.) si applica la norma che **limita il mandato degli amministratori a tre esercizi** (secondo comma dell'articolo 2383 C.C.). In questo caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3) Alla successiva lett. c) del comma 936 si dispone, infine, la **modifica dell'articolo 2545-sexiesdecies C.C.** in tema di **gestione commissariale** previsto in caso di **"gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi"**. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può **nominare un commissario**, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si **sostituisce agli organi amministrativi dell'ente**, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento della vigilanza sulle società cooperative clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 220/2002 clicca qui.](#)

4.17. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Ridotta la soglia a 5mila euro oltre la quale, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 986 a 989** apportano modifiche all'articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante *"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"*) e al regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, riducendo, a decorrere **dal 1° marzo 2018 (comma 988)**, da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari (**commi 986 e 987**).

Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 (**comma 989**), secondo il quale *"Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"*.

Pertanto, a decorrere **dal 1° marzo 2018**, le **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le **società a prevalente partecipazione pubblica**, prima di effettuare, a qualunque titolo, il **pagamento di un importo superiore a cinquemila euro**, dovranno

verificare, anche in via telematica, “se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo” e, in caso affermativo, **non dovranno procedere al pagamento** e dovranno segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

4.18. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - MEDIATORI - Sanzione pecuniaria per chi non presta una polizza di assicurazione della responsabilità civile

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**”. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 993**, con una modifica al comma 5-bis, dell'artt. 3, della legge n. 39 del 3 febbraio 1989, dispone che gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'**obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali** ed a tutela dei clienti, saranno puniti con una **sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro**.

Ricordiamo che il citato comma 5-bis, nel quale si prevede che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b) della legge n. 57 del 5 marzo 2001 (recante “*Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*”), **in vigore dal 4 aprile 2001**.

A decorrere dalla predetta data, tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla legge n. 39/1989 per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere **iscritti nel ruolo ed essere in possesso di una garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti**.

Riteniamo opportuno segnalare che con note datate 18 dicembre 2001, Prot. n. 515950 e 27 marzo 2002, Prot. 503649, l'allora Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) ha fornito alcune indicazioni in merito, precisando che la locuzione «**idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti**» indica la stipula di una **polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali**, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.

L'ammontare minimo di copertura della polizza è stato così stabilito dal Ministero:

- **euro 260.000,00** per le ditte individuali;
- **euro 520.000,00** per le società di persone;
- **euro 1.550.000,00** per le società di capitali.

Tali massimali possono essere alzati, a seconda delle esigenze professionali, rimodulando il premio previsto dalle polizze base.

La menzionata polizza dovrà coprire tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano l'attività di mediazione nell'ambito dell'impresa.

Ricordiamo, per completezza di informazione che il D. Lgs. n. 59/2010, ha dettato, agli articoli 73, 74, 75 e 76, una nuova disciplina procedimentale per le attività di **agente d'affari in mediazione**, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo la **soppressione dei relativi ruoli o elenchi camerali** e indicando nella **Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)**, di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, la nuova modalità di accesso.

Pertanto, chi è in possesso dei requisiti di iscrizione nei Ruoli ed Elenchi di cui alle attività in questione e vuole contestualmente iniziare l'attività, deve utilizzare tale strumento, allegando copia ad un modello di **Comunicazione Unica** da inviare al Registro delle imprese.

Al momento della Comunicazione di inizio dell'attività di mediazione presso il Registro delle Imprese, dovrà essere contestualmente presentata anche **copia della polizza assicurativa** dalla quale sia possibile evincere: data di decorrenza, soggetto contraente/assicurato, massimale, scadenza.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento della mediazione clicca qui.](#)

4.19. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - COPIE DI ASSEGNII IN FORMA ELETTRONICA - Esenti dall'imposta di bollo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 996** ha disposto la sostituzione della Nota 1, all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che ora recita testualmente:

«1. *Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. **L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106***».

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018, **le copie degli assegni in forma elettronica e la relativa documentazione sono esenti dall'imposta di bollo**.

Vogliamo brevemente ricordare che con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. "*Decreto Sviluppo*"), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, sono state apportate significative modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "*Legge Assegni*"), nella parte che disciplina la presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari.

In sostanza, la Legge n. 1736/1933 ora prevede che:

- *l'assegno bancario e l'assegno circolare **possono essere presentati al pagamento sia in forma cartacea che elettronica** (artt. 31, comma 3 e 86, comma 1, ultimo periodo);*
- *il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica (art. 61, comma 3);*
- *le **copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali** da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale (art. 66, comma 2).*

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Banca d'Italia spettava, rispettivamente, il compito di disciplinare le modalità attuative delle norme di rango primario e di adottare le regole tecniche volte a completare il quadro normativo di riferimento.

Sono stati quindi adottati il **Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014, n. 205** ("*Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari*") ed il **Regolamento Banca d'Italia del 22 marzo 2016**.

L'art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2014 stabilisce che "*si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia*".

Il "cuore" del nuovo regime consiste, dunque:

- 1) nella **generazione dell'immagine dell'assegno**, poiché è questa che sarà presentata al pagamento (o, se del caso, oggetto di protesto o constatazione equivalente) in sostituzione del titolo cartaceo;
- 2) nell'**apposizione della firma digitale** da parte della banca negoziatrice.

Il processo di dematerializzazione coinvolge non solo la fase di presentazione al pagamento degli assegni, ma anche quella - eventuale - di protesto o constatazione equivalente.

Il Decreto n. 205/2014, all'art. 4, stabilisce infatti che:

- *in caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica (comma 1);*
- *il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica (comma 2).*

Nessuno dei due provvedimenti conteneva disposizioni in merito all'imposta di bollo da applicare o meno sulle copie dichiarate conformi degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento.

La stessa nota 1 riferita all'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima stabilisce che *“Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale”*.

A questa regola generale fa ora eccezione, e quindi l'imposta non è dovuta: nel caso di copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli **assegni presentati al pagamento in forma elettronica** per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché **degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento** (art. 4, comma 3, del D.M. n. 205 del 3 ottobre 2014; art. 15, regolamento Banca d'Italia del 22 marzo 2016).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 205/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Tariffa, Parte prima allegata al DPR n. 642/1972 clicca qui.](#)

4.20. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - PRIVACY - Con il recepimento del regolamento 2016/679/UE previsti nuovi compiti per il Garante

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi da 1020 a 1025** attribuiscono alcuni compiti al Garante della protezione dei dati personali, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale al **regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (c.d. *"Regolamento RGPD"*).

Esso ha dettato una nuova disciplina europea sul trattamento dei dati personali, abrogando la direttiva del 1995, la quale aveva determinato l'emanazione del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. *"Codice Privacy"*).

Affinchè il regolamento dell'Unione europea riceva compiuta applicazione entro l'ordinamento italiano:

- si ribadisce che **spetta al Garante della protezione dei dati personali**, anche in sede di attuazione del regolamento UE, **assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (comma 1020)**;

- si prevede che il Garante debba, **entro il 1° marzo 2018, adottare un provvedimento** per disciplinare le modalità attraverso le quali l'Autorità stessa monitora e vigila sull'applicazione del Regolamento UE; verifica che i titolari dei dati personali, trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, siano dotati di infrastrutture adeguate; predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull'interesse legittimo dovranno compilare e definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull'interesse legittimo del titolare (**comma 1021**);

- si prevede che colui che intende effettuare **un trattamento dati fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati**, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l'informativa, redatta in base al modello previsto dal Garante stesso. Entro 15 giorni, e previa istruttoria, il Garante potrà disporre una **moratoria** sul trattamento dei dati (**comma 1023**) ove ritenga che lo stesso possa nuocere ai diritti degli interessati; in assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, il trattamento potrà essere avviato (**comma 1022**);

- si dispone che la moratoria del trattamento possa durare massimo 30 giorni, durante i quali il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni ed integrazioni. Se all'esito dell'approfondimento, il Garante ritiene che il trattamento comporti una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, potrà **inibire l'utilizzo dei dati personali (comma 1023)**;

- si demanda al Garante di dar conto dell'attività svolta in sede di applicazione del Regolamento UE nella **relazione annuale al Parlamento (comma 1024)**;

- si autorizza una spesa di **2 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2018, ai fini dell'attuazione dei commi da 1020 a 1024 (**comma 1025**).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 2016/679/UE clicca qui.](#)

4.21. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - ISTITUITO IL FONDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 1089** ha previsto, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, la istituzione del **Fondo per il commercio equo e solidale** (Comes) con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2018. Le finalità sono illustrate nel successivo **comma 1090**.

Lo Stato **promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale** nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

Le **amministrazioni pubbliche** che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, nei capitolati di gara, **meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale**.

In favore delle amministrazioni aggiudicatrici, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un **rimborso fino al 15 per cento** dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.

Segnaliamo che in data 7 marzo 2016 è stato trasmesso al Senato un **disegno di legge (2272)**, approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2016, recante "**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**".

All'articolo 2, comma 1, lett. a), viene definito «**commercio equo e solidale**»: "*un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate*".

Presso il Ministero dello sviluppo economico è prevista la istituzione di una Commissione per il commercio equo e solidale, alla quale viene affidato il compito di curare la tenuta dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale (artt. 6 e 7).

All'articolo 15 viene prevista la istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale, che di fatto viene solo ora istituito, anticipando i tempi di approvazione della legge specifica.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge n. 2272 clicca qui.](#)

4.22. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - AUTORIPARAZIONE - Attivazione di corsi regionali teorico-pratici entro il 1° luglio 2018 - Prorogato di altri 5 anni il termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di Meccatronica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 1132, alla lettera d)**, apporta modifiche alla normativa vigente in materia di **autoriparazione**.

In particolare, la norma apporta **modifiche agli articoli 2 e 3 della legge n. 224 dell'11 dicembre 2012** (recante "*Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione*"), introducendo le seguenti **quattro rilevanti novità**:

1) entro il 1° luglio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno attivare i **corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione** (meccatronica, carrozzeria e gommista) (art. 2, comma 1-bis);

2) per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività previste alla data di entrata in vigore della presente legge (5 gennaio 2013), la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione **consentirà l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta**, senza dover dimostrare di aver prestato attività lavorativa per almeno un anno come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (art. 2, comma 1-ter);

3) il titolare o legale rappresentante dell'impresa abilitata alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla "meccatronica" presentando la domanda per l'adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività per altri cinque anni, e quindi fino al 4 gennaio 2023 (art. 3, comma 2);

4) analoga proroga di cinque anni (fino al 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge in questione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione (art. 3, comma 2-bis).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 224/2012 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 122/1992 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'attività di autoriparazione clicca qui.](#)

4.23. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SISTRI - Proroga del regime a doppio binario e del termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria - Niente sanzioni fino al 31 dicembre 2018 - Norme per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti - Informatizzazione dei registri

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi 1134 e 1135** sono volti, rispettivamente:

1) a **prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI, e

2) ad **aggiungere l'art. 194-bis** nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) finalizzato all'introduzione di norme volte alla **semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI**.

1) In particolare, il **comma 1134** modifica il comma 3-bis, dell'art. 11, del D.L. 101 del 2013 (convertito nella L. n. 125/2013) al fine di prorogare fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, **non verranno applicate le sanzioni relative al SISTRI**, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).

Il **comma 1134** modifica altresì il comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101 del 2013, al fine di prorogare alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.

Viene altresì previsto che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di 10 milioni di euro annui in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2018, come già previsto per gli anni 2015, 2016 e 2017.

2) Il comma 1135 aggiunge il comma 194-bis nel D.Lgs. n. 152/2006, che introduce norme per la **semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti** e per il **recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI**, al fine di:

a) Prevedere l'adempimento delle modalità di **compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto**, di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell'Ambiente, **anche in formato digitale**, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice di amministrazione digitale) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati.

b) Consentire al Ministero dell'Ambiente, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ed Unioncamere, l'emanazione di un decreto per la **predisposizione del formato digitale degli adempimenti previsti**.

c) Consentire la trasmissione della quarta copia dei formulari di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, **anche mediante posta elettronica certificata (PEC)**.

Ricordiamo che l'art. 193, comma 2, prevede in particolare che una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

d) Prevedere l'applicazione al **contributo annuale** previsto a carico degli operatori iscritti al SISTRI, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei **termini di prescrizione** di cui all'articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il **termine di prescrizione dei diritti in dieci anni**, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

e) Prevedere l'adozione di **procedure per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non corrisposti** e delle **richieste di rimborso o conguaglio** da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- *comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;*

- *determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;*

- *previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquisiscienza, o accertamento concordato in contraddittorio;*

- *definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.*

f) Prevedere l'**estinzione della sanzione dovuta per il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione**, prevista all'art. 260-bis, comma 2 del Codice dell'Ambiente, **senza il pagamento di interessi**, a seguito dell'esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al SISTRI clicca qui.](#)

4.24. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - TAXI e NCC - Proroga termini in materia di pratiche abusive

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 1136**, alla lettera b), dispone la **proroga al 31 dicembre 2018** del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad **impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggi o con conducente** e la contestuale proroga della **sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive in materia di noleggio con conducente** (di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207/2008), disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Con lo stesso decreto dovrebbero altresì definirsi gli **indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni**, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

La proroga viene disposta modificando l'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la **rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992** (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stata quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.

Si ricorda che il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall'art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010, **è stato già prorogato per ben undici volte**.

L'articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'operatività della disciplina è stata subito **sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009**, in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, il cui termine viene qui nuovamente differito al 31 dicembre 2018, si deve ritenere ancora vigente la disciplina in materia di NCC recata dalla legge n. 21/1992 precedentemente alle modifiche del decreto-legge n. 207/2008 e caratterizzata da minori vincoli per l'esercizio dell'attività.

Si ricorda che a giugno 2015 l'**Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)** ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell'autotrasporto di persone non di linea: taxi, NCC e nuovi relativi servizi offerti su piattaforme tecnologiche, basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse.

L'Autorità ha segnalato, inoltre, la necessità di **dare un adeguato livello di regolazione alle emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC**, basate su piattaforme tecnologiche che offrono servizi di intermediazione su richiesta e con finalità commerciale, proponendo di introdurre obblighi specifici attinenti sia alle piattaforme, che ai requisiti del conducente, che alla qualità ed alla sicurezza del servizio.

La domanda di mobilità si orienta infatti sempre più verso sistemi basati sulla flessibilità e sulla condivisione di risorse, tipici della *sharing economy*. L'Autorità si propone quindi di far emergere questo mercato, affinché domanda e offerta di servizi possano incontrarsi in modo trasparente e nel rispetto delle regole applicabili all'attività economica d'impresa.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento dell'ART del 21 maggio 2015 clicca qui.](#)

4.25. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE - Proroga del termine di entrata in vigore al 1° gennaio 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"**. (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 1140** prevede un differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di **documento unico di circolazione**, introdotto dal decreto-legislativo n. 98 del 29 maggio 2017.

Il decreto legislativo dispone che all'attuale documentazione della proprietà degli automezzi che prevede due documenti, il **certificato di proprietà** e la **carta di circolazione**, venga sostituita con un **unico documento**.

Lo stesso decreto, all'articolo 1, dispone che a decorrere **dal 1° luglio 2018**, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il "*documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del Codice civile*".

La disposizione dettata dal **comma 1140** prevede, in particolare, il **differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019**:

a) della data dalla quale la carta di circolazione (definita "documento unico di circolazione") costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

b) dell'entrata in vigore di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e le relative norme di coordinamento.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 98/2017 clicca qui.](#)

4.26. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - TITOLARI DI TERRENI AGRICOLI - Sospensione della presentazione dell'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**. Il **comma 1142** differisce **al 31 dicembre 2018** l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei **per importi non superiori a 25.000,00 euro**.

Il comma in esame interviene sul decreto legislativo 159/2011, recante il codice delle leggi antimafia, con particolare riferimento agli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis, recanti entrambi l'obbligo di presentare la documentazione antimafia da parte dei **titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000,00 euro**.

Tali disposizioni non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei **presentate prima del 19 novembre 2017** (data di entrata in vigore della riforma del Codice antimafia, di cui alla legge n. 161 del 2017).

Si ricorda, infatti, che l'articolo 28, comma 1, della recente **legge n. 161 del 2017**, di riforma del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), intervenendo sull'art. 91 del Codice, ha introdotto **l'obbligo di presentare l'informazione antimafia - a decorrere dal 19 novembre 2017 - a carico dei seguenti soggetti**:

- **beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali** che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

- **titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei**.

Con l'art. 19-terdecies della **L. n. 172 del 2017**, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, è stata poi introdotta una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai **titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei**. Con la modifica dell'art. 91 del codice antimafia, è stato, infatti, previsto che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei **si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000,00 euro**.

A seguito dei tre citati interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge n. 172 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018), **per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei** si prospetta il seguente quadro normativo:

1) coloro che accedono a fondi europei **di importo superiore a 25.000,00 euro** sono **soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia** (legge n. 161/2017);

2) coloro che accedono a fondi **di importo fino a 5.000,00 euro** sono **esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia** (legge n. 172/2017, di conversione del decreto-legge 148/2017);

3) coloro che accedono a fondi di ammontare pari o inferiori a 25.000,00 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (Legge n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018).

Si osserva che in questo ultimo caso non si tratta propriamente della proroga di un termine bensì della **sospensione di un obbligo già vigente, limitata a una specifica categoria di soggetti**.

Un dubbio: considerato che quest'ultima previsione non distingue tra fondi di importo superiore o inferiore a 5.000,00 euro non è chiaro se sia confermato o meno l'esonero senza limiti temporali per coloro che accedono ai fondi fino a 5.000,00 euro, introdotto precedentemente dalla legge n. 172/2017, di conversione del D.L. n. 148/2017.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 159/2011 clicca qui.](#)

4.27. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - LIBRO UNICO DEL LAVORO - Nuova proroga dell'obbligo della tenuta in modalità telematica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

Il **comma 1154** differisce **dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019** la decorrenza dell'obbligo della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro (LUL)**.

Il Libro unico del lavoro (LUL) è stato istituito, in sostituzione del libro matricola e del libro paga, dagli articoli 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L n. 133/2008.

Con il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2008 sono state successivamente dettate le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro (LUL), permettendo in tal caso di eliminare l'obbligo di vidimazione ed autorizzazione preventiva dell'INAIL.

In attuazione delle legge-delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), con il decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, si è aggiunto un nuovo tassello alla semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta dei libri obbligatori in materia di lavoro. Per quanto riguarda il Libro Unico del Lavoro il decreto, all'articolo 15 ha, tra l'altro, disposto che **dal 1° gennaio 2017** la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati in esso contenuti **avvengano in modalità telematica** presso il Ministero del lavoro, subordinando lo stesso all'adozione di un apposito decreto ministeriale del Lavoro contenente le modalità tecniche e organizzative per rendere l'obbligo operativo.

Poiché dal 2015 a oggi nessun decreto è stato adottato, né sono pervenute indicazioni anche amministrative da parte del Ministero del Lavoro, era presumibile la proroga dell'obbligo, che è stata fissata al 2018.

L'articolo 3, comma 3-*quater*, del D.L. 244/2016, convertito dalla L. 19/2017 c.d. "*Milleproroghe*"), ha, infatti, disposto il rinvio al **1° gennaio 2018** della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro, previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 151/2015.

L'obbligo della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**, viene di nuovo prorogata al **1° gennaio 2019**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

4.28. L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Proroga del termine per le concessioni al 31 dicembre 2020

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di **un solo articolo, composto da 1181 commi**.

I **commi 1180 e 1181** recano disposizioni in materia di **concessioni per il commercio sulle aree pubbliche** con particolare riferimento alla **proroga al 31 dicembre 2020** del termine per le concessioni e alle modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.

In particolare, il **comma 1180**, "*al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo*", **proroga al 31 dicembre**

2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento

Si ricorda che l'articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016, convertito dalla L. n. 19/2017, ha disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia, non viene disposta alcuna modifica esplicita con riferimento a tale disposizione.

Il **comma 1181** dispone, *“nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione”*, che le amministrazioni interessate prevedano **specifiche modalità di assegnazione** per coloro che, nell'ultimo biennio precedente l'entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 59/2010.

Come è noto, il **D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59** ha attuato la **Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006** (c.d. *"Direttiva Bolkestein"*) relativa ai servizi nel mercato interno. Tale Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la **possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività** nel caso che questi siano giustificati da *«motivi imperativi di interesse generale»*.

Il D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della citata direttiva, ha, pertanto, previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre **limitazioni all'esercizio dell'attività economica** istituendo o mantenendo regimi autorizzatori *«solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo»*.

In conseguenza di quanto previsto dal citato art. 14, il legislatore nazionale, all'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 ha regolato la **disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio**, prevedendo che le autorità competenti - nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato *«per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili»* - debbano attuare una **procedura di selezione tra i potenziali candidati**, garantendo *«la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi»*. Tutto ciò, allo scopo di **garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti**, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, **sia la libertà di stabilimento**, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.

Il comma 1181 demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all'**integrazione dei criteri previsti dall'Intesa 5 luglio 2012** (Rep. Atti n. 83/CU), sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010, stabilendo il **numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto**, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non.

Si ricorda infine che, con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il **16 luglio 2015**, è stata sancita un'interpretazione univoca dell'applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell'Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'intesa del 5 luglio 2012 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al commercio su aree pubbliche clicca qui.](#)

5. IMPOSTA DI BOLLO TELEMATICA - Da gennaio 2018 nuovo modello per la dichiarazione

Con il **Provvedimento del 29 dicembre 2017, Prot. n. 306346**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale**, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Al contempo sono state definite le modalità di esercizio dell'opzione attinente al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari.

Il modello sostituisce quello che era stato approvato con il provvedimento datato 17 dicembre 2015 e potrà essere utilizzato, a partire **dal mese di gennaio 2018**:

- *per la dichiarazione relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale attinente agli atti e ai documenti emessi nell'anno precedente, e, nell'ipotesi di rinuncia all'autorizzazione, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia;*

- per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione (in alternativa alla comunicazione scritta da presentare all'ufficio territoriale competente);
- per effettuare l'opzione relativa al pagamento, con modalità virtuale, dell'imposta di bollo per gli assegni circolari.

L'opzione deve essere esercitata all'interno del nuovo modello ed è valida a patto che la dichiarazione dell'imposta di bollo relativa all'anno precedente sia stata presentata entro i termini.

Ha effetto per l'intero anno solare successivo a quello al quale fa riferimento la dichiarazione in esame.

Il rinnovo dell'opzione avviene tacitamente per gli anni solari successivi, salvo la comunicazione di revoca.

La revoca ha effetto dall'anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione nella quale si effettua la revoca stessa.

E' necessario che la dichiarazione sia stata presentata tempestivamente. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata presentata tardivamente, la revoca esplica i suoi effetti dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Il modello **va presentato solamente in modalità telematica:**

- direttamente dai contribuenti che sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- tramite uno dei soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento 306346/2017, delle istruzioni e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

6. DISABILI - Dal 1° gennaio 2018 assunzione obbligatoria di un disabile per datori di lavoro con più di quindici dipendenti

L'art. 3, comma 1, Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle c.d. **categorie protette** nella seguente misura:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva, inoltre, che per i datori di lavoro privati che occupavano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applicava solo in caso di nuove assunzioni.

Tuttavia, tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, ma grazie al D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, **l'entrata in vigore dell'abrogazione è stata prorogata all'1 gennaio 2018.**

Stante quanto sopra, **a partire dall'1° gennaio 2018**, l'obbligo per i datori di lavoro di assumere i disabili scatterà al raggiungimento dei 15 dipendenti, non già a seguito dell'assunzione del 16° dipendente.

Inoltre, coloro che al momento hanno già in forza 15 dipendenti dovranno provvedere ad assumere 1 disabile entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'abrogazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 68/1999 clicca qui.](#)

7. ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - Dalla Funzione Pubblica un incentivo economico ai Comuni per il subentro

Con un **Decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 4 dicembre 2017** - pubblicato il 5 dicembre 2017 - è stato emanato l'Avviso Pubblico per la realizzazione dell'intervento "**ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro**" volto a promuovere l'entrata a regime dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), finanziato nell'ambito del PON "*Governance e Capacità istituzionale*" 2014-2020.

Con l'avviso della Funzione Pubblica si rende noto ai Comuni, che ancora devono effettuare il subentro in ANPR, la possibilità di ottenere un **incentivo economico per favorire il completamento della migrazione delle anagrafi locali verso ANPR.**

Il Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione un **finanziamento complessivo pari a 14.415.000 euro.**

L'intervento è **rivolto a tutti i Comuni italiani che realizzeranno il subentro in ANPR nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.**

In seguito al subentro, i Comuni potranno presentare una **richiesta online di contributo**, inviando, a **partire dal 1° febbraio 2018 e fino al 31 dicembre 2018**, un format predefinito secondo le modalità

indicate nelle istruzioni operative che saranno pubblicate a breve dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'ammontare del contributo erogabile è comunque **rapportato alla dimensione demografica del Comune** e va da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 7.000,00 secondo una tabella riportata nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dell'Avviso clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) Pubblicata la **circolare direttoriale n. 547750 del 15 dicembre 2017**, recante *"Indicazioni per l'adempimento documentale previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione del cd. iperammortamento)".*

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi tre allegati clicca qui.](#)

2) Pubblicata la **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 dicembre 2017**, recante *"Iperammortamento. Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l'acquisizione da parte dell'impresa della perizia giurata – Art. 1, commi 0. 10 e 11 della legge 11 dicembre 2016, n. 232".*

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.](#)

3) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale la **piattaforma informatica per la partecipazione al bando relativo ai contratti di filiera e di distretto 2015 - 2020**. Il termine, inizialmente previsto per il 27 novembre 2017, è stato prorogato **alle ore 10.00 del 29 gennaio 2018**, per consentire agli istituti bancari coinvolti nella procedura di assicurare una trasparente ed equa valutazione dei progetti che si candidano a partecipare al bando.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

4) E' stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il vademecum **"Io Non Spreco"**. Si tratta di una lista di consigli e informazioni pratiche per **combattere gli sprechi alimentari**: dalla lista prima di fare la spesa alla lettura della data di scadenza, dalla corretta conservazione degli alimenti all'impiego degli avanzi in nuove ricette.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) In esecuzione del comma 346 dell'articolo 1 della legge 232 del 2017, è stato emanato il **Decreto Interministeriale n. 5 del 23 novembre 2017**, nel quale si dispone che, per l'anno 2017 - nel limite di undici milioni di euro - per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla Pesca Marittima, sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, **in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6) È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, il **decreto del 20 dicembre 2017** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, in materia di **fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale**, che consentirà il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul **Codice di AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici, concessa dall'AIFA)** e il **corrispondente quantitativo**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) È pubblicato il primo **elenco degli alberi monumentali d'Italia** approvato con **Decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Prot. n. 5450 del 19 dicembre 2017** e redatto ai sensi dell'art.7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014.

L'elenco, diviso per Regioni, si compone di **2.407 alberi** che si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) Con Comunicato dell'Agencia delle Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, è stato reso noto l'elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di **aggiornamento della banca dati catastale** eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2017 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato e dell'elenco dei comuni clicca qui.](#)

9) Con Comunicato dell'Agencia delle Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Suppl. Ordinario n. 63) sono state rese note le **Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli**, elaborate dall'ACI.

LINK:

[Per scaricare il testo delle tabelle clicca qui.](#)

10) L'OIC, in data 23 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha provveduto ad **aggiornare i principi contabili nazionali** ed ha apportato emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali.

Gli emendamenti, che sono indicati in un unico documento pubblicato il 29 dicembre 2017 sul sito della Fondazione OIC, **si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.**

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

11) Il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che è disponibile online l'**elenco delle imprese assegnatarie del voucher per l'internazionalizzazione** (TEM - *Temporary Export Manager*) e che è previsto un ulteriore finanziamento della misura.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

12) Il **Comune di Cagliari**, a partire dal 19 gennaio 2018, ai **cittadini residenti** nel capoluogo sardo **da almeno due anni e in possesso di ISEE pari o inferiore a 3mila euro** potranno fare richiesta della Carta d'identità elettronica (CIE) recandosi presso uno dei cinque uffici cittadini predisposti.

Sarà necessario presentare l'**attestazione ISEE**, il **documento scaduto** in caso di **rinnovo** (o **in scadenza nei successivi sei mesi**) e una **fotografia formato tessera**.

Non sarà invece possibile ottenere la carta gratuitamente in caso di smarrimento, furto o deterioramento.

Il **costo** della carta d'identità elettronica, in tutti gli altri casi, rimane sempre pari a 22,22 euro.

Lo sapevi che ...

2018 
ANNO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
#EuropeForCulture

... il 2018 è l'ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE?

Lo ha stabilito il **Parlamento europeo e il Consiglio del 17 maggio 2017**, con la **Decisione (UE) 2017/864**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 131 del 20 maggio 2017.

La **finalità dell'Anno europeo** – come si legge al comma 2 dell'art. 1 della decisione - è di **“incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo”**.

Un anno per **scoprire il nostro patrimonio culturale**, in tutte le sue manifestazioni materiali, immateriali e digitali, quale espressione della diversità culturale europea ed elemento centrale del dialogo interculturale.

Un anno per **riflettere e dialogare sul valore che il patrimonio culturale riveste per la nostra società** e per mostrarne a tutti l'importanza nei diversi settori della vita pubblica e privata. Un anno per godere del nostro patrimonio imparando ad averne cura.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 20 AL 30 DICEMBRE 2017)

1) Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Decreto 2 novembre 2017, n. 192: Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 30 gennaio 2017: Integrazione e modifica del decreto 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 3 novembre 2017, n. 195: Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 6 novembre 2017: Approvazione del Piano assicurativo agricolo per l'anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Autorità Nazionale Anticorruzione - Provvedimento 22 novembre 2017: Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2017). (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 24 ottobre 2017: Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 18 dicembre 2017: Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 17 ottobre 2017, n. 206: Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

11) D.P.C.M. 28 dicembre 2017: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018.. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 64).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

UNIONE EUROPEA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 20 AL 30 DICEMBRE 2017)

1) Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 348 del 29 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 348 del 29 dicembre 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

Lo staff Tuttocamere.it



AUGURA
che il nuovo anno sia
2018
volte migliore di quello precedente

